

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DELLE AREE DELLE ALTE PROFESSIONALITÀ DELLA CATEGORIA D

(art. 10 del C.C.N.L. degli EE.LL. del 22 gennaio 2004)

Approvato con determina C.S. n. 79 del 22.01.2015

Indice

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Adempimenti preliminari per il conferimento dell'incarico

Art. 3 - Competenze dell'incaricato

Art. 4 - Responsabilità dell'incaricato

Art. 5 - Criteri generali per il conferimento dell'incarico

Art. 6 - Conferimento dell'incarico

Art. 7 - Contenuto del provvedimento di incarico

Art. 8 - Durata dell'incarico

Art. 9 - Rinnovo e revoca dell'incarico

Art. 10 - Retribuzione di Posizione e Retribuzione di Risultato

Art. 11 - Criteri per la determinazione del valore economico della Retribuzione di Posizione

Art. 12 - Criteri per la valutazione dei risultati

Art. 13 - Leggi ed atti regolamentari

Art. 14 - Rinvio dinamico

Art. 15 - Variazioni al Regolamento

Art. 16 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, conformemente alle norme contenute nell'art.10 del C.C.N.L. sottoscritto in data 22 gennaio 2004 relativo al personale delle Regioni e delle Autonomie Locali, definisce i criteri per l'istituzione ed il conferimento degli incarichi a termine che valorizzano le alte professionalità del personale dipendente della categoria D, nell'ambito della disciplina dell'art. 8, comma 1, lett. b) e c) del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10 e 11 del medesimo C.C.N.L.

Articolo 2 - Adempimenti preliminari per il conferimento dell'incarico

Il Direttore Generale dell'Ente provvederà ad istituire la posizione o le posizioni di lavoro denominate "*aree delle alte professionalità*" i cui contenuti siano riconducibili all'art. 10, comma 2, lett. a) e b) del C.C.N.L. sottoscritto in data 22 gennaio 2004 da conferire, con incarico a termine, per valorizzare le alte professionalità della categoria D ;

L'Ente, con l'approvazione del presente Regolamento, provvede:

- a) alla disciplina dei criteri e delle condizioni per la individuazione delle competenze e responsabilità connesse all'area delle alte professionalità;
- b) all'individuazione dei criteri per il conferimento, il rinnovo e la revoca degli incarichi;
- c) all'individuazione dei criteri utili per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato;
- d) alla definizione dei criteri e delle procedure destinate alla valutazione dei risultati e degli obiettivi, nell'ambito del vigente sistema di programmazione e controllo interno.

Articolo 3 - Competenze dell'incaricato

Il conferimento dell'incarico comporta da parte dell'incaricato:

- a) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione ad albi professionali e/o percorsi di carriera contrassegnati dall'acquisizione di elevati livelli di specializzazione;

Articolo 4 Responsabilità dell'incaricato

L'incaricato ha la responsabilità diretta del prodotto e dei risultati conseguiti in relazione ai compiti assegnatigli.

Articolo 5 - Criteri generali per il conferimento dell'incarico

Per il conferimento dell'incarico si tiene conto:

- a) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- b) dei requisiti culturali posseduti (titolo di studio, abilitazioni professionali, master e attestati di partecipazione a corsi professionali);
- c) delle attitudini di carattere individuale;
- d) delle capacità professionali;
- e) dell'esperienza acquisita risultante dal fascicolo personale e da quella relativa a prestazioni precedentemente rese;
- f) delle capacità gestionali ed organizzative;
- g) del grado di responsabilità di gestione e direzione dei servizi

In particolare, i requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico sono:

- a) l'inquadramento nella categoria D;
- b) il possesso di lauree, master, dottorati di ricerca, abilitazioni professionali e altri titoli da ritenersi equipollenti e di competenze elevate ed innovative ;
- c) la capacità professionale e le attitudini specifiche richieste per ricoprire l'incarico, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare;
- d) l'esperienza nelle materie attinenti all'incarico da ricoprire.

Articolo 6 – Atto di Conferimento dell'incarico

L'incarico, tenuto conto dei criteri generali indicati nel precedente art. 5 viene conferito con atto scritto e motivato del Direttore Generale dell'Ente. Il provvedimento di incarico deve contenere, tra l'altro, gli indirizzi generali per il suo espletamento.

Articolo 7 - Durata dell'incarico

L'incarico può essere conferito esclusivamente al personale dipendente dell'Ente appartenente alla categoria D in possesso di laurea attinente all'incarico conferito per un periodo massimo non superiore a 3 anni .

Articolo 9 - Rinnovo e revoca dell'incarico

L'incarico potrà essere rinnovato alla scadenza, salvo che non intervengano innovazioni organizzative dell'Ente o condizioni soggettive che ne precludano la possibilità.

L'incarico potrà, altresì, essere revocato prima della scadenza con atto motivato, per effetto di:

- a) risultati negativi accertati a seguito di specifica valutazione;
- b) intervenuti mutamenti organizzativi della struttura dell'Ente.

Nell'ipotesi di cui alla lett. a) dovranno essere indicati dettagliatamente i risultati negativi nell'ambito degli obiettivi assegnati.

L'atto di revoca comporta:

- a) la non attribuzione dell'indennità di risultato;
- b) la perdita della retribuzione di posizione con effetto dalla data del provvedimento di revoca;
- c) la cessazione dell'incarico;
- d) l'inquadramento del dipendente revocato nella categoria di appartenenza ed il suo reinserimento nelle funzioni del profilo di appartenenza.

In ogni caso, il provvedimento di revoca deve essere preceduto da una comunicazione all'interessato, il quale ha facoltà di essere sentito, assistito, eventualmente, dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da altra persona di sua fiducia.

Articolo 10 - Retribuzione di Posizione e Retribuzione di Risultato

Ai titolari delle aree delle alte professionalità compete una retribuzione di posizione e una retribuzione di risultato.

L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di €. 5.164,56 ad un massimo di €.16.000,00 annui lordi per tredici mensilità.

L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.

Tali retribuzioni assorbono tutte le competenze accessorie e le altre indennità previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, compreso il compenso per il lavoro straordinario .

Articolo 11 - Criteri per la determinazione del valore economico della Retribuzione di Posizione

La determinazione dell'importo della retribuzione di posizione corrispondente alle Aree delle alte professionalità, compatibilmente con le risorse finanziarie previste in bilancio, viene effettuata dal Direttore Generale dell'Ente con l'atto di conferimento dell'incarico e sulla base di criteri di pesatura correlati alla complessità delle attività da svolgere.

Articolo 12 Criteri per la valutazione dei risultati

L'attività degli incaricati è sottoposta, annualmente, alla valutazione del Nucleo di valutazione .

Articolo 13- Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservati, in quanto applicabili: a) il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286; b) il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; c) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif. ed integr.; d) i Contratti Nazionali di Lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali vigenti nel tempo; e) il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi vigente presso questo Ente .

Articolo 14 - Rinvio dinamico

Le norme del presente Regolamento si intenderanno modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applicherà la normativa sovraordinata.

Articolo 15 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato e costituisce un allegato, parte integrante, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera n.12 del 21/12/2009 del Commissario Straordinario dell'Ente .